

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2014.

LEGGI REGIONALI - 2014 - NUM. 19

Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 12 novembre 2014).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

la seguente legge:

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

Art. 1 (Finalità)

N. 19

1. La Regione valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi.

Art. 2 (Discipline bionaturali)

1. Ai fini della presente legge per discipline bionaturali si intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 3

(Elenco dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali)

1. È istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, l'elenco regionale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina.

2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali previsto dall'articolo 6.

3. In sede di prima applicazione e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali.

Art. 4

(Reti del benessere)

1. La Regione promuove la costituzione di reti del benessere tra gli operatori in discipline bionaturali attraverso la costituzione di associazioni professionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità.

Art. 5

(Elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, presso la struttura competente della Giunta regionale, è istituito l'elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali.

2. Gli operatori in discipline bionaturali che intendono iscriversi all'elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla struttura regionale competente, anche per il tramite delle proprie associazioni professionali di cui all'articolo 4.

3. L'iscrizione all'elenco consente alla struttura regionale competente la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.

4. La Giunta regionale con proprio atto, sentito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali di cui all'articolo 6, definisce le modalità, le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.

407

Data a Perugia, 7 novembre 2014